



Contratto di appalto in forma di scrittura privata per l'affidamento della fornitura di un gascromatografo con sistema GC/MS con Purge & Trap, per la realizzazione dei subinvestimenti del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)». Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata" – CUP master investimento: I83C22000640005. (CUP derivato: G89I23000130005, CIG: 9926644DC2).

Parte Appaltante:

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, in seguito denominata ATS di Brescia, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775430980, rappresentata, giusta delega del Direttore Generale, in seguito denominata ATS di Brescia, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775430980, rappresentata, giusta delega del Direttore Generale, Prot. Gen. n. 0048108/20 del 15.06.2020 dal Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale, Dott.ssa Elena Soardi, nata a Desenzano del Garda (BS) il 12.05.1972;

Parte Appaltatrice:

Agilent Technologies Italia Spa con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) – cap. 20063, Via Piero Gobetti n. 2/C – CF e P.IVA: 12785290151, rappresentata da Ernesto Parolini nato a Vimercate (MB) il 22/01/1962 - CF: PRLRST62A22M052Q, residente in Varese, cap. 21100, via De Cristoforis n. 12, nella sua qualità di Procuratore

PREMESSO

- a) che con Decreto D.G. n. 145 del 13.03.2023 questa Agenzia ha delegato il Direttore Generale dell'ATS della Città Metropolitana di Milano allo svolgimento delle operazioni necessarie all'espletamento della procedura per l'affidamento della fornitura di un gascromatografo con sistema GC/MS con Purge & Trap – codice CUP derivato: G89I23000130005 – CIG: 9926644DC2;
- b) che la procedura di gara si è svolta attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di ARIA S.p.A. denominata «SINTEL» secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- c) che con Decreto D.G. n. 390 del 29.06.2023 si è preso atto dell'aggiudicazione della procedura di gara esperita, quale capofila, dall'ATS della Città Metropolitana di Milano per l'affidamento della fornitura di un gascromatografo con sistema GC/MS con Purge & Trap, per un importo complessivo di euro 135.532,88 (Iva esclusa), pari ad euro 165.350,11 (Iva compresa) a favore della società Agilent Technologies Italia Spa (P.IVA 12785290151);
- d) che la fornitura di cui al presente contratto è oggetto di finanziamento con investimenti del PNC per la realizzazione dei subinvestimenti del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)». Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata" – CUP master investimento: I83C22000640005;
- e) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione di cui alla precedente lettera c), ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Tutto ciò premesso, fra le Parti sopra individuate e rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'affidamento della fornitura di un gascromatografo con sistema GC/MS con Purge & Trap. L'appaltatore si impegna alla relativa esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto e alla documentazione di gara, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»), nei limiti della sua applicabilità e alle norme specifiche dettate in materia di opere/lavori/servizi/forniture finanziati con risorse del Piano Nazionale Complementare (PNC) che integra i contenuti del PNNR, istituito con D.L. n. 59 del 2021.
2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dal Capitolato Speciale d'appalto approvato con Decreto D.G. n. 145 del 13.03.2023.
3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 9926644DC2;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: G89I23000130005.

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale, in seguito al ribasso di gara offerto dall'appaltatore e oggetto di aggiudicazione, ammonta a euro 135.532,88 (Iva esclusa).
2. L'importo di cui al precedente comma è comprensivo di ogni onere, con esclusione della sola IVA che verrà addebitata in fattura a norma di Legge. Sono da considerarsi pertanto inclusi:
 - trasporto, consegna, installazione e collaudo;
 - garanzia e manutenzione,
 - posa nei locali di destinazione;
 - allacciamenti alle utenze esistenti;
 - formazione;
 - eventuale collegamento al LIMS del laboratorio;
 - ogni altra spesa accessoria.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto predisposto dall'ATS della Città Metropolitana di Milano, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 4. Piano di fornitura

La consegna, l'installazione e il collaudo dell'apparecchiatura oggetto del presente Contratto devono essere effettuati, a cura dell'Appaltatore, presso la SC Laboratorio di Prevenzione dell'ATS di Brescia – Viale Duca degli Abruzzi, 15, Brescia, secondo il timing di seguito specificato:

§ 4.1 Consegna

- **entro 60 giorni naturali e consecutivi (festivi compresi)**, decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto d'Appalto l'Appaltatore deve garantire la consegna, del sistema P&T.

Sarà rifiutata la fornitura che risulti non rispondente alle vigenti normative di sicurezza e di inquinamento ambientale.

§ 4.2 Installazione e collaudo

- **entro un massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna**, si procede all'installazione e collaudo dei singoli sistemi. Le operazioni di collaudo devono essere effettuate sul luogo di installazione dopo che l'Appaltatore avrà provveduto alla messa a punto della strumentazione.

Dalla data di collaudo deve decorrere la garanzia di 24 mesi.

In caso di ritardata, parziale o mancata installazione, consegna, collaudo dell'apparecchiatura, l'Amministrazione applicherà le penalità di cui al presente Contratto.

Il regolare utilizzo del sistema offerto e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'Appaltatore per quanto attiene ad eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Articolo 5. Durata del contratto

Il presente Contratto ha decorrenza dalla data di collaudo, con esito positivo, dell'intero sistema GC/MS, Purge & Trap e piattaforma SW.

A partire da tale data avrà decorrenza il primo anno di garanzia, della durata complessiva di 24 mesi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, qualora, nel corso di validità dello stesso, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 6. Penali

In caso di inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ATS, previa contestazione scritta, avrà facoltà di applicare all'Appaltatore penali variabili a seconda dell'importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento delle attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle manchevolezze.

L'importo delle penali verrà determinato di volta in volta in funzione dell'entità dell'inadempienza accertata. A titolo meramente esemplificativo, si precisa che l'Amministrazione si riserva, durante l'esecuzione contrattuale, di applicare le seguenti penalità:

Consegna del sistema

- una penale calcolata in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'importo del sistema fino a 3 giorni di ritardo rispetto ai tempi di consegna dell'apparecchiatura - come indicato all'art. 3 del presente Contratto - per cause imputabili all'Appaltatore;
- una penale calcolata in misura giornaliera pari allo 0,8 per mille dell'importo del sistema per ritardi nella consegna dell'apparecchiatura da 4 a 6 giorni per cause imputabili all'Appaltatore;
- una penale calcolata in misura giornaliera pari al 10 per mille dell'importo del sistema per ritardi da 7 a 10 giorni nella consegna dell'apparecchiatura per cause imputabili all'Appaltatore.

Installazione e collaudo

- una penale calcolata in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'importo del sistema fino a 3 giorni di ritardo rispetto ai tempi previsti - come indicato all'art. 3 del presente Contratto - per l'installazione e collaudo dell'apparecchiatura per cause imputabili all'Appaltatore;
- una penale calcolata in misura giornaliera pari allo 0,8 per mille dell'importo del sistema per ritardi nell'installazione e collaudo dell'apparecchiatura da 4 a 6 giorni per cause imputabili all'Appaltatore;
- una penale calcolata in misura giornaliera pari al 10 per mille dell'importo del sistema per ritardi da 7 a 10 giorni nell'installazione e collaudo dell'apparecchiatura per cause imputabili all'Appaltatore.

Servizio di manutenzione– Tempi di intervento

- una penale calcolata in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'importo del sistema in caso di risposta alla segnalazione per guasto in un tempo superiore a 3 (tre) giorni lavorativi, di cui al precedente § 2.5, per ogni giorno di ritardo per cause imputabili all'Appaltatore.

Training formativo

- in caso di inadempimenti relativi all'attività di formazione prevista al § 7.4 del CSA - sarà applicata una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

Ulteriori obblighi

- L'inosservanza di ulteriori obblighi contrattuali previsti dal presente Contratto, formalmente contestati, in assenza di valide giustificazioni, comporterà una penale a carico dell'Appaltatore da € 100,00 fino ad € 500,00, a seconda della gravità dell'inadempimento.

In ogni caso, il valore delle penali applicate dall'Amministrazione non potrà superare la soglia di cui all'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sopra riportate, sono contestati formalmente all'Appaltatore che potrà comunicare all'Amministrazione le proprie controdeduzioni in merito, nel termine di giorni 15 (quindici) consecutivi dalla stessa contestazione, o diversa tempistica, anche inferiore (anche 1 giorno solare), a seconda della tipologia e della gravità dell'inadempienza.

Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra stabilito.

In caso di recidiva, la penale potrà essere triplicata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno causato.

L'Amministrazione, dopo l'applicazione di 4 (quattro) penalità calcolate sull'anno contrattuale, anche di natura diversa, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall'Appaltatore ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all'Amministrazione un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal DEC, si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Per le penalità applicate sarà richiesta all'Appaltatore l'emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell'Amministrazione, dei pagamenti.

L'Amministrazione, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale, avrà il diritto di approvvigionarsi presso altri operatori economici, di escutere la garanzia definitiva, ponendo a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto dei maggiori costi derivanti dall'assegnazione della fornitura ad altro operatore economico, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (art. 1223 codice civile).

Articolo 7. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

I pagamenti sono disposti entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, per le prestazioni ove la stessa sia prevista. il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione all'ATS di Brescia è TCIDA5 e il Codice IPA attribuito all'Agenzia è ATSBS.

Articolo 8. Risoluzione del contratto

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, l'Amministrazione può risolvere il contratto con l'Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall'Amministrazione;

- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'Appaltatore si è trovato, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice.

L'Amministrazione deve, inoltre, risolvere il presente Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- si verifichi un'ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche delle stesse descritte nel presente Contratto d'Appalto, ovvero nel caso in cui l'Appaltatore non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare all'Appaltatore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
- si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto d'Appalto;
- si siano verificati violazioni di norme e principi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal vigente Codice di Comportamento dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia approvato con Decreto del Direttore Generale n. 656 del 30 Dicembre 2020, nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato dall'Amministrazione;
- si siano verificate violazioni di uno degli impegni previsti dall'art. 3 del "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale" di cui alla DGR n. X/1751 del 17.06.2019, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo.
- sia realizzato subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;
- sia accertato il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
- sia sospesa l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'Amministrazione);
- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Contratto d'Appalto;
- l'Appaltatore non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell'art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Contratto;
- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente Contratto d'Appalto;
- in caso di collaudo con esito negativo.

La risoluzione opere di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verifica quando l'Amministrazione provvede a comunicare all'Appaltatore in forma scritta l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto.

Nei casi sopra previsti, l'Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l'Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento delle attività oggetto del presente Contratto ad altro operatore.

Articolo 9. Controversie.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria al Tribunale ordinario del Foro competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 10. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori/servizi/forniture, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori/servizi/forniture, con riferimento all'articolo 3, comma 4.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva DURC del 02/06/2023 (scad. 30/09/2023) che risulta regolare.

Articolo 11. Subappalto

Il subappalto si intende sottoposto alle condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 12. Garanzia definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria numero 21202/8200/895569 in data 12/07/2023 rilasciata da Intesa Sanpaolo S.p.A., per l'importo di euro 6.776,64.

Articolo 13. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile, le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, conv. nella L. n. 108/2021 in quanto applicabili.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 e s.m.i..

Articolo 14. Ulteriori obblighi dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, presa visione del Codice di comportamento dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia approvato con Decreto del Direttore Generale n. 656 del 30 Dicembre 2020 e disponibile nella home page del sito Internet aziendale (<http://www.ats-brescia.it>) - si impegna ad espletare le attività inerenti il contratto secondo le linee di comportamento prescritte nel medesimo.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, all'osservanza del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla DGR n. XI/1751 DEL 17.06.2019. Qualora si concretizzassero inadempimenti riconducibili a comportamenti in contrasto con le disposizioni previste nei summenzionati documenti l'ATS di Brescia provvederà alla risoluzione del contratto e ad avanzare, in sede giurisdizionale, eventuale richiesta di risarcimento del danno subito.
3. La società appaltatrice si obbliga a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ATS di Brescia (già ASL di Brescia) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di violazione l'ATS applicherà le seguenti misure:
 - risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e risarcimento del danno;
 - escussione della cauzione definitiva;
 - divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati;
 - ogni altra, eventuale, ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia.
4. Trattandosi di lavori finanziati con risorse del Piano Nazionale Complementare al PNRR, (ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 47 e ss. del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021):
 - a) l'appaltatore si obbliga ad assicurare **una quota pari almeno al 30%** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021);
 - b) qualora l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta (non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale) è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (stipula), a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47, comma 3 del D.L. n. 77/2021).
 - c) qualora l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto** (stipula), a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47, comma 3 del D.L. n. 77/2021). Si evidenzia che tale obbligo viene esteso anche all'Appaltatore con più di cinquanta dipendenti secondo quanto disposto nelle richiamate linee guida.
5. L'Appaltatore dichiara di essere edotto degli obblighi prescritti dall'art. 47, comma 9, D.L. n. 77/2021 e pertanto autorizza la Stazione Appaltante alle prescritte pubblicazioni.

Articolo 15. Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità

1) Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti: L'Aggiudicatario del Contratto e i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione contraente, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte e richiamate:

a) Comma 2 art. 105, D.lgs 50/2016: "L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati".

b) Comma 1, art.3, Legge 136/2010: "Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)".

c) Comma 5, lettera h, art. 80, D.lgs 50/2016: "Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55".

2) Verifiche dell'Amministrazione contraente: L'Amministrazione contraente, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto: "La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge."

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente Norma di contratto T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

L'Amministrazione si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

3) Informazioni da inserire nella SCHEDA T&T. Il soggetto che sarà abilitato a operare sulla istituenda piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario. Tale autenticazione permetterà di identificare univocamente il soggetto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T è in capo all'aggiudicatario. I dati da inserire nella scheda T&T sono tutti quelli di cui alla DGR Lombarda XI/ 6605 del 30.06.2022 (scheda subcontratto all.2 -Norma di contratto per la trasparenza e la tracciabilità) -. Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

4) Tempi e Modalità di trasmissione. La compilazione della SCHEDA T&T (allegata alla richiamata DGR e comunque trasmessa all'Aggiudicatario con la comunicazione di aggiudicazione), a cura dell'Aggiudicatario dovrà avvenire contestualmente con la trasmissione alla Amministrazione della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). La pubblicazione della scheda sulla piattaforma una volta attivata, avverrà a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

5) Sanzioni e penali. A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:

– sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:

– pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario:

- una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Articolo 16. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'ATS di Brescia ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014. L'Appaltatore si impegna a corrispondere all'ATS di Brescia – entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo – un importo pari al totale dell'imposta dovuta.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente contratto viene redatto in formato elettronico a stampa indelebile e non in contrasto con l'ordinamento giuridico. Lo stesso viene sottoscritto con firma digitale apposta dai componenti indicati, in differita tra loro.

Per l'ATS di Brescia, Dott.ssa Elena Soardi, nata a Desenzano del Garda (BS) il 12.05.1972 (firma digitale rilasciata da Lombardia Informatica S.p.A. con validità dal 23.11.2020 al 23.11.2023)

Per la società appaltatrice, Ernesto Parolini, nella sua qualità di Procuratore, nato a Vimercate (MB) il 22.01.1962 (firma digitale rilasciata da Inforcert valida dal 21.03.2022 al 21.03.2025).

Consta il presente atto di n. 9 facciate.

Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 172B1F7F896FB7EF8F2068D595D5DDBD87A8656386882F4CF729683107413632

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: ELENA SOARDI

Firma in formato p7m: Ernesto Parolini

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://protocollo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/>

IDENTIFICATIVO AT SBS-BFRHK-508461

PASSWORD D99Tc

DATA SCADENZA Senza scadenza

Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

